

# FORMAZIONE DEL GOVERNO (artt. 92, 93, 94 Cost.)

## LE CONSULTAZIONI

Il **Presidente della Repubblica**, allo scopo di individuare la persona cui poter affidare il compito di formare un Governo che riscuota la fiducia della maggioranza parlamentare, effettua le consultazioni degli:

- **ex Presidenti della Repubblica**
- **Presidenti delle Camere**
- **Presidenti dei gruppi parlamentari**
- **Segretari dei partiti politici**

## IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Quando il Presidente della Repubblica ritiene sufficientemente chiaro il quadro politico affida l'incarico di formare il nuovo Governo.

**Il Presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva** ed inizia le proprie consultazioni con i partiti e quindi con i gruppi parlamentari che dovranno attribuire la fiducia al Governo, allo scopo di concordare il programma politico e la lista dei Ministri.

Se il **tentativo** del Presidente del Consiglio designato **fallisce**, questi **rinuncia all'incarico**.

Il Presidente della Repubblica riprende le consultazioni per individuare un altro personaggio cui poter affidare il compito di formare il Governo o, nell'impossibilità politica, sentiti i Presidenti delle Camere, scioglie anticipatamente il Parlamento.

Se il **tentativo** del Presidente del Consiglio designato **riesce**, questi si reca dal Presidente della Repubblica per **sciogliere la riserva** cioè per **accettare definitivamente la nomina e proporre la lista dei Ministri**.

Il Presidente della Repubblica **nomina** il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, i quali giurano fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione nonché di svolgere le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione (art.93 Cost.)

Entro 10 giorni dalla **nomina** il nuovo **Governo deve presentarsi alle Camere** per esporre il proprio **programma** ed ottenerne **la fiducia** (art.94 Cost.)

**Articolo 92 Cost.** - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

**Articolo 93 Cost.** - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**Articolo 94 Cost.** - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.